

Le linee guida del Ministero impongono clausole puntuali e parametri definiti ex ante

Il rischio d'impresa non si tocca

Revisione ancorata ai costi effettivi definiti in progettazione

PAGINA A CURA
DI ANDREA MASCOLINI

La revisione prezzi non deve azzerare il rischio di impresa; le stazioni appaltanti devono inserire le clausole revisionali negli atti di gara e individuare con precisione le voci di costo effettivamente soggette ad oscillazione; evitare formule generiche o automatiche ma di legare la revisione ad elementi oggettivi definiti già in fase di progettazione.

Sono questi alcuni degli elementi di maggiore rilievo contenuti nelle linee guida - predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rese note il 28/5/2026 - per la corretta attuazione della revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture, finalizzate a fornire alle stazioni appaltanti criteri uniformi per l'applicazione delle clausole revisionali previste dall'art. 60 del Codice ai contratti di durata aventi ad oggetto servizi e forniture.

Il documento, fornisce indicazioni operative utili a ridurre incertezze applicative e contenziosi. Di particolare interesse sono le indicazioni concernenti i due meccanismi di revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture, uno straordinario e uno ordinario, disciplinato dal co. 2-bis dell'art. 60, che rimette invece alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la determinazione di "meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indi-

ce inflattivo convenzionalmente individuato dalle parti".

A tale riguardo il MIT invita le stazioni appaltanti ad inserire nei documenti di gara le clausole revisionali al fine di riportare ad equilibrio il rapporto contrattuale nelle ipotesi in cui la variazione dei costi ecceda l'alea prevedibile e questo - precisa il Ministero - soprattutto in ragione dell'ampia discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti nella redazione di tali clausole, diversamente da quanto succede per le clausole "straordinarie" che sono legate ai parametri Istat individuati nell'Allegato IL2-bis al Codice e operano automaticamente al superamento delle soglie stabilite per legge.

Un primo elemento che sottolinea il Ministero è che le clausole revisionali non possono eliminare o annullare il c.d. rischio di impresa. Inoltre l'applicazione delle clausole di revisione prezzi non può garantire sempre e comunque il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale sancito dall'art. 9 del Codice; nel caso ciò non fosse possibile la stazione appaltante o l'appaltatore possono sempre invocare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Nelle linee guida si raccomanda alle stazioni appaltanti in primo luogo di distinguere le componenti dei costi effettivamente sogget-

te ad oscillazione, evitando di applicare il meccanismo di revisione all'intero importo contrattuale. In secondo luogo si suggerisce di non inserire formule generiche o automatiche, scegliendo clausole coerenti con la struttura economica del contratto che operino in base a criteri uniformi e oggettivi; infine occorre valutare fin dalla fase di progettazione degli affidamenti i potenziali effetti della revisione prezzi sull'equilibrio economico del contratto.

Sarebbe poi opportuno specificare nella lex specialis le modalità di calcolo delle percentuali di attivazione e dei meccanismi di riconoscimento, prevedendo espressamente che l'affidatario sia tenuto a trasferire ai subappaltatori gli incrementi riconosciuti a titolo di revisione in proporzione alle prestazioni da esse eseguite. Inoltre, precisa il Ministero, sarebbero utili meccanismi di monitoraggio interno per verificare l'effettiva applicazione della revisione, anche tramite l'utilizzo delle piattaforme digitali, oltre alla pubblicazione di criteri e meccanismi adottati per il calcolo e il riconoscimento della revisione.

— © Riproduzione riservata — ■

